

**CODICE PENALE**  
**REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398**

TITOLO XII  
Dei delitti contro la persona (1)  
CAPO II  
Dei delitti contro l'onore

Art. 595.

DIFFAMAZIONE

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'[articolo precedente](#), comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a L. 2 milioni.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a L. 4 milioni.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a L. 1 milione.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.